

597³ 18 SET. 2006

llly

Oggetto: Intesa di cui all'art. 1 del D.L. 7 febbraio 2002, n. 7, convertito in Legge 9 aprile 2002, n. 55, per l'autorizzazione unica all'installazione e all'esercizio di una centrale a ciclo combinato della potenza elettrica di 750 MW da ubicare nel Comune di Aprilia (LT).

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Presidente

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

VISTO il Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 351;

VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la Legge 9 aprile 2002, n. 55;

VISTA la Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 14 febbraio 2001, n. 45;

VISTO l'Accordo tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane per l'esercizio dei compiti e delle funzioni di rispettiva competenza in materia di produzione di energia elettrica sancito dalla Conferenza Unificata nella seduta del 5 settembre 2002;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 4 luglio 2003, n. 604;

VISTA la Legge 23 agosto 2004, n. 239;

PREMESSO che:

il Decreto Legislativo n. 112/1998 di "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare il Capo V dispone in merito alle funzioni amministrative relative alla materia "energia" che concernono le attività di ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia;

il Decreto Legislativo 79/1999 di "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica" sancisce la progressiva liberalizzazione del mercato elettrico;

- con il Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 351 si attua la direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente;

- il Consiglio Regionale del Lazio ha approvato, con deliberazione n. 45 del 14 febbraio 2001, il Piano Energetico Regionale, in attuazione delle competenze regionali in materia di pianificazione energetica, per quanto attiene l'uso razionale dell'energia, il risparmio energetico e l'utilizzo delle fonti rinnovabili, previste dall'articolo 5 della L. 10/1991;

- la Legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3 concernente "Modifiche al Titolo V Parte II della Costituzione" ha ridefinito le competenze legislative, regolamentari ed amministrative dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali prevedendo in particolare la "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" come materia di legislazione concorrente e l'attribuzione ai Comuni delle funzioni amministrative "salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza";

llly

597 18 SET. 2006 *lu*

- la Legge n. 55/2002 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale", prevede, tra l'altro, che:

- la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica o ripotenziamento, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle Attività Produttive;

- tale autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano le Amministrazioni statali e locali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, d'intesa con la regione interessata;

- è stato sancito dalla Conferenza Unificata, di cui all'art. 8 del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 5 settembre 2002, un Accordo tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane per l'esercizio dei compiti e delle funzioni di rispettiva competenza in materia di produzione di energia elettrica;

con la Deliberazione della Giunta Regionale 4 luglio 2003, n. 604:

- si è fatto proprio l'Accordo sancito dalla Conferenza Unificata nella seduta del 5 settembre 2002;

- si è stabilito, inoltre, di adottare come criteri di valutazione cui devono ispirarsi i rappresentanti regionali che partecipano all'istruttoria delle istanze relative alla realizzazione di centrali termoelettriche, presentate ai sensi della Legge n. 55/2002, quelli contenuti nell'Accordo stesso;

- la Legge 23 agosto 2004, n. 239 di "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia" all'art. 1, commi 5, 36 e 37 prevede che:

- "Le regioni e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale [...]" (Art. 1, comma 5);

- "[...] alla regione sede degli impianti, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio e per l'impatto logistico dei cantieri, un importo pari a 0,20 euro per ogni MWh di energia elettrica prodotta, limitatamente ai primi sette anni di esercizio degli impianti. [...]" (art. 1, comma 36);

- "Il contributo di cui al presente comma e al comma 36 non è dovuto in tutti i casi in cui vengono stipulati gli accordi di cui al comma 5 [...]" (Art. 1, comma 37);

ATTESO che per quanto attiene le ulteriori competenze in materia di energia, (oltre quelle in materia di pianificazione energetica relativa all'uso razionale dell'energia, al risparmio energetico ed all'utilizzo delle fonti rinnovabili, prevista dall'articolo 5 della L. 10/1991), derivanti dagli articoli 30 e 31 del Decreto Legislativo n. 112/1998 e dalla Legge costituzionale n. 3/2001, che definisce materia di legislazione concorrente quella relativa alla produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, la Regione Lazio dovrà, con opportuno provvedimento, completare la propria pianificazione regionale;

PRESO ATTO che nelle more dell'adozione del provvedimento che completi la pianificazione regionale in materia di energia, con il quale la Regione Lazio disporrà di un progetto complessivo di sviluppo dell'intero sistema energetico coerente con lo sviluppo socio economico e produttivo del suo territorio, occorre gestire l'attuale fase di transizione;

VISTA la nota, assunta al protocollo della Direzione Regionale "Attività della Presidenza" con il n. 107578 del 08/09/2006, con la quale la soc. Sorgenia S.p.A. (già Energia S.p.A.) trasmette la documentazione relativa alla valutazione della centrale a ciclo combinato della potenza elettrica di circa 750 MW, da ubicare nel Comune di Aprilia (LT), rispetto ai criteri di valutazione dell'Accordo, sancito dalla Conferenza Unificata nella seduta del 5 settembre 2002;

PRESO ATTO che:

lu

597 18 SET. 2006 lu

gli obiettivi energetici e ambientali dei progetti da ubicare nel territorio regionale debbono essere coerenti con i criteri dell'Accordo sancito dalla Conferenza Unificata, fatto proprio dalla Regione Lazio con la Deliberazione della Giunta Regionale 4 luglio 2003, n. 604;

- che il progetto della centrale termoelettrica a ciclo combinato di 750 MW elettrici, da ubicare nel Comune di Aprilia (LT), soddisfa i criteri di valutazione, di cui all'allegato A, parte integrante dell'Accordo sancito dalla Conferenza Unificata nella seduta del 5 settembre 2002, fatto proprio dalla Regione Lazio con la Deliberazione della Giunta Regionale 4 luglio 2003, n. 604, in merito:

- a) ai criteri generali (corrispondenza con strumenti pianificatori; coerenza con i fabbisogni energetici della regione o della zona; coerenza con esigenze di diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico; grado di innovazione tecnologica; minimizzazione NOx e CO; massimo utilizzo energia termica; riduzione di altre attività di produzione di energia; eventuale diffusione del teleriscaldamento; minimizzazione dei costi di trasporto di energia; riutilizzo di siti industriali esistenti; concorso alla valorizzazione e riqualificazione dell'area; affidabilità del proponente riguardo all'utilizzo delle quote di fonti rinnovabili previste per legge);
- b) all'adeguatezza della collocazione e della coerenza territoriale (non esistenza di aree critiche, ai sensi della l. 137/1997 -rischio di incidente rilevante; non esistenza di "area critica per la qualità dell'aria"; non esistenza nell'area di centrali suscettibili di risanamento);
- c) al positivo impatto occupazionale ed economico;

PRESO ATTO, inoltre, che:

- con decreto n. 24 del 22 gennaio 2004 il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali esprime, ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto con prescrizioni;

- con decreto n. GAB/DEC/2006/144 del 16 maggio 2006, avente ad oggetto "Autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto a ciclo combinato per la produzione di energia elettrica di circa 750 MW da ubicare nel Comune di Aprilia (LT)", il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali ha autorizzato l'esercizio dell'impianto a ciclo combinato per la produzione di energia elettrica della potenza elettrica di circa 750 MW, da ubicare nel Comune di Aprilia (LT), con condizioni;

- che il succitato decreto n. GAB/DEC/2006/144 del 16 maggio 2006 di Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto non è destinato a produrre effetti in assenza del rilascio dell'autorizzazione unica da parte del Ministero dello Sviluppo Economico;

RILEVATO, dalle premesse del decreto n. GAB/DEC/2006/144 del 16 maggio 2006 succitato, che non sono pervenute, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, osservazioni del pubblico relative all'autorizzazione all'esercizio dell'impianto a ciclo combinato per la produzione di energia elettrica della potenza elettrica di circa 750 MW, da ubicare nel Comune di Aprilia (LT);

CONSIDERATO che occorre esprimere l'Intesa di cui all'art. 1 del D.L. 7 febbraio 2002, n. 7, convertito in Legge 9 aprile 2002, n. 55, per l'autorizzazione unica all'installazione e all'esercizio di una centrale a ciclo combinato della potenza elettrica di 750 MW da ubicare nel Comune di Aprilia (LT);

RITENUTO di poter procedere alla espressione dell'Intesa vincolata:

- all'osservanza delle prescrizioni previste nel decreto n. 24 del 22 gennaio 2004 di compatibilità ambientale del progetto succitato;
- all'osservanza delle condizioni previste nel decreto n. GAB/DEC/2006/144 del 16 maggio 2006 di Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto succitato;
- all'osservanza di quanto previsto all'Articolo 1, commi 5, 36 e 37 della legge 23 agosto 2004, n. 239;
- alla minimizzazione, in fase di progettazione esecutiva, dei consumi idrici con l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;

lu

597 18 SET. 2006 lu

ATTESO che la presente deliberazione non è soggetta alla procedura di concertazione con le parti sociali ed istituzionali, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 136 del 22/03/2006;

all'unanimità;

DELIBERA

- 1) le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di esprimere al Ministero dello Sviluppo Economico l'intesa di cui all'art. 1 del D.L. 7 febbraio 2002, n. 7, convertito in Legge 9 aprile 2002, n. 55, per l'autorizzazione unica all'installazione e all'esercizio di una centrale a ciclo combinato della potenza elettrica di 750 MW da ubicare nel Comune di Aprilia (LT);
- 3) che l'intesa è vincolata:
 - all'osservanza delle prescrizioni previste nel decreto n. 24 del 22 gennaio 2004 di compatibilità ambientale del progetto citato nelle premesse;
 - all'osservanza delle condizioni previste nel decreto n. GAB/DEC/2006/144 del 16 maggio 2006 di Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto citato nelle premesse;
 - all'osservanza di quanto previsto all'Articolo 1, commi 5, 36 e 37 della legge 23 agosto 2004, n. 239;
 - alla minimizzazione, in fase di progettazione esecutiva, dei consumi idrici con l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili.

La presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per i successivi adempimenti di competenza e, per opportuna conoscenza, al Comune di Aprilia (LT), alla Provincia di Latina nonché alla società Sorgenia S.p.A. (già Energia S.p.A.).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale e sul sito Internet (www.regione.lazio.it) della Regione Lazio.

IL VICE PRESIDENTE: P.to Massimo POMPILI
IL SEGRETARIO: P.to Domenico Antonio CUZZUPI

18 SET. 2006

li

